

N. 2225

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1997

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pescara

ONOREVOLI SENATORI. — Sono da considerarsi ormai superate le remore di carattere morale che hanno limitato, per lungo tempo, l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, così come le recenti normative sul controllo dei movimenti di denaro e le tecnologie ormai estremamente sofisticate utilizzate per l'esercizio dei controlli stessi e le esperienze in questo settore acquisite e consolidate consentono di poter evitare che le stesse case da gioco vengano utilizzate come mezzi per il riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Si sono invece, nel tempo, assai marcatamente evidenziati i benefici di promozione e sviluppo del turismo che le case da gioco svolgono in zone già per il turismo altamente vocate. Esse costituiscono ideale completamento delle attrattive storico-culturali, paesaggistiche e naturali e la loro diffusione e promozione all'estero ne hanno fatto elemento vincente di competitività nei confronti anche di centri turistici della nostra Italia, a più elevato potenziale ma con inferiore presenza di strutture ricreative e promozionali.

In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei, poichè ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco, Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent. Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.

È a tutti noto come la città di Pescara sia il maggior centro economico dell'Abruzzo,

per la sua forte vocazione commerciale, ma tale fonte di ricchezza, favorita dalla posizione geografica invidiabile, va nel tempo riducendosi sempre più, vista la forte concorrenza dei centri vicini e l'affermarsi della grande distribuzione, posta al di fuori della cinta urbana. Pescara ha sfruttato solo in parte, invece, le proprie potenzialità turistiche, pur essendo dotata di un litorale che, unitamente a quello dei comuni confinanti (Montesilvano, Città S. Angelo e Silvi a nord e Francavilla al Mare a sud), non ha nulla da invidiare a quello romagnolo; le infrastrutture già esistenti (autostrada Roma-Pescara e autostrada adriatica, porto turistico, porto canale con diga foranea, aeroporto) e quelle in progettazione, la presenza di una discreta rete alberghiera, in fase di potenziamento con l'individuazione nel piano regolatore generale di un moderno polo turistico e con la esistenza, nella confinante Montesilvano, di un centro alberghiero di alto livello ne fanno una località ideale per accogliere il flusso turistico collegato ad una iniziativa quale quella che si propone.

Inneggabili sono i vantaggi anche economici che deriverebbero al comune di Pescara, a quelli contermini ed a tutta la regione abruzzese dal proposto utilizzo a scopo di ulteriore promozione turistica e di tutela del patrimonio ambientale, dei proventi derivanti dalla gestione o dalla concessione della casa da gioco, ed appare perciò utile sottolineare come vi sia la possibilità di individuare siti ideali tali da consentire l'apertura della casa da gioco e lo svolgimento di tutte le attività di spettacolo e culturali ad essa collegate per l'intero anno e non solamente durante la stagione estiva.

In particolare, il disegno di legge attribuisce al consiglio comunale di Pescara il potere di autorizzare l'apertura e l'esercizio

di una casa da gioco nel comune di Pescara, su richiesta del sindaco (articolo 1). Il presidente della regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge deve disciplinare, su delibera della giunta, sentiti il sindaco ed il presidente della provincia, la gestione del casinò stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2). I proventi che derivano dalla gestione

verrebbero assegnati per un 50 per cento al comune, per un altro 30 per cento alla provincia di Pescara, e per il restante 20 per cento alla regione Abruzzo, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture (articolo 4). È poi prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nel casinò (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, sono autorizzati l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Pescara.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con deliberazione del consiglio comunale di Pescara su richiesta del sindaco. L'autorizzazione è rilasciata per non più di venti anni e può essere rinnovata.

Art. 2.

1. Il presidente della Giunta della regione Abruzzo con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il sindaco di Pescara ed il presidente della provincia di Pescara, adotta il regolamento per la disciplina dell'apertura e per l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati: nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot machine*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco, mediante convenzione in cui si dovrà tenere conto:

1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto;

3) delle disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;

4) della possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

3. Nel caso di mancata adozione del regolamento da parte del presidente della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 il regolamento è adottato dal comune di Pescara con deliberazione assunta dal consiglio comunale approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le modifiche al regolamento sono adottate dal consiglio comunale con la maggioranza di cui al comma 3 e la relativa deliberazione è soggetta ad approvazione da parte del presidente della giunta regionale, previo parere del sindaco e del presidente della provincia. La relativa determinazione del presidente della Giunta regionale deve essere assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, anche in assenza di uno o di entrambi i pareri sud-

detti; in caso di silenzio, l'approvazione si intenderà concessa.

Art. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Pescara.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Pescara attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista ovvero attraverso una società o consorzio che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Pescara con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato, e la metà ad interventi sul patrimonio culturale ed ambientale;

b) il 30 per cento alla provincia di Pescara che ne destina l'importo alla promozione turistica e culturale nel proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Abruzzo che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Pescara ogni anno in unica soluzione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio del comune di Pescara.

Art. 5.

1. Il presidente della Giunta regionale, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento

delle quote di cui all'articolo 4, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonchè ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

Art 6.

1. Alla casa da gioco di Pescara si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Pescara si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154.

